



COMUNE DI COLLECCHIO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE ANIMALE

Sommario

PARTE I – GENERALITÀ E NORME COMUNI.....	3
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Definizioni	3
Articolo 3 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 4 - Principi fondamentali	4
Articolo 5 – Trasporto di animali domestici	5
Articolo 6 – Incidenti	5
Articolo 7 – Avvelenamento di animali	5
Articolo 8 – Decesso di proprietario di animali d’affezione	6
PARTE II – CANI	6
Articolo 9 – Doveri generali del detentore	6
Articolo 10 – Anagrafe canina	6
Articolo 11 - Museruola e guinzaglio	6
Articolo 12 - Raccolta delle deiezioni	7
Articolo 13 - Detenzione dei cani all’interno di cortili e/o giardini privati	7
Articolo 14 - Abbandono e smarrimento	8
Articolo 15 - Rinuncia alla proprietà	8
Articolo 16 - Particolari situazioni	9
Articolo 17 - Aree riservate ai cani	10
Articolo 18 - Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività dei cani	11
Articolo 19 - Controllo della riproduzione	12
Articolo 20 - Recidiva	12
PARTE III – GATTI	12
Articolo 21 – Principi generali	12
Articolo 22 – Colonie feline, censimento ed istituzione.....	12
Articolo 23 – Gestione delle colonie feline	13
Articolo 24 – Gatti di proprietà	14
Articolo 25 – Particolari situazioni	14
Articolo 26 – Sanzione	15
PARTE IV – ALTRI ANIMALI	15
Articolo 27 – Conigli da compagnia - Furetti	15
Articolo 28 – Uccelli ornamentali	15
Articolo 29 – Controllo dei colombi in ambito urbano.....	15
Articolo 30 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio.....	15
Articolo 31 – Pesci Animali Acquatici – Anfibi – Rettili	16
Articolo 32 – tartarughe	16
Articolo 33 – Animali esotici	17
Articolo 34 – Sanzioni parte IV	17
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	17
Articolo 35 - Vigilanza.....	17
Articolo 36 - Sanzioni.....	17
Articolo 37 - Disposizioni finali.....	17

PARTE I – GENERALITÀ E NORME COMUNI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla promozione e disciplina della tutela degli animali d'affezione garantendo l'attuazione delle garanzie giuridiche attribuite loro dalla normativa vigente
2. In particolare il regolamento mira a tutelare, nel territorio comunale:
 - la serenità della convivenza tra l'uomo e gli animali d'affezione;
 - il rispetto delle esigenze sanitarie ed ambientali;
 - il benessere degli animali da compagnia;prevenendo gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei detentori potrebbe provocare in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità del cittadino.

Articolo 2 - Definizioni

Al fine del presente Regolamento si intendono:

1. **Animali da Compagnia o da Affezione:** qualunque tipo di animale tenuto, o destinato a esserlo, dall'uomo esclusivamente per compagnia o affezione, e comunque senza fini produttivi o alimentari, compresi:
 - gli esemplari tenuti per tali fini, appartenenti a specie esotiche,
 - i cani per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione, gli animali impiegati nelle pubblicità.
2. **Animali Selvatici:** animali appartenenti a specie delle quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in condizioni di naturale libertà sul territorio nazionale.
3. **Animali Esotici:** animali appartenenti a specie alloctone delle quali esistono, nei paesi di origine, popolazioni selvatiche viventi in condizioni di naturale libertà e delle quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
4. **Fauna Minore:** comprende tutte le specie animali, tutelate ai sensi della LR 15/2006, di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in condizioni di naturale libertà, compresi i micro mammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.
5. **Benessere Animale:** "Il benessere di un singolo animale è caratterizzato da uno stato di completa salute mentale e fisica che denota il suo vivere in armonia con l'ambiente." (Hughes) Il benessere va commisurato alle caratteristiche fisiologiche e comportamentali delle specie e razze animali considerate, per valutarlo occorre conoscere tali caratteristiche per adeguare le azioni ai rispettivi bisogni.
6. **Proprietario:** la persona identificata nella Anagrafe degli animali d'affezione di cui all'art. 4 nel caso di un cane (obbligatorio) o di altro animale (gatto o furetto) volontariamente registrato..
7. **Detentore:** la persona fisica ovvero il soggetto giuridico che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più animali e che è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.
8. **Volontari:** tutti coloro che, appartenenti o meno ad associazioni protezionistiche, a qualunque titolo, prestino la loro opera gratuita nella cura e nella tutela degli animali d'affezione non di proprietà, con la finalità di migliorarne le condizioni di vita.
9. **Anagrafe regionale degli animali d'affezione:** sistema informatizzato di identificazione e registrazione dei cani (obbligatorio), gatti e furetti (volontario) di cui alla DGR 139/2011.
10. **Cane vagante:** qualunque cane libero sul territorio.
11. **Cane randagio:** qualunque cane vagante senza proprietario.
12. **Gatto libero:** gatto che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
13. **Gatto vagante di proprietà:** gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà.
14. **Colonia felina:** gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
15. **Habitat di colonia felina:** qualsiasi territorio, sia pubblico che privato o parte di esso, urbano o extraurbano, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile.

16. Referente di colonia felina: cittadino autorizzato, anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.
17. Aree pubbliche e/o d'uso pubblico: a titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
18. Adozione: è una prassi atta a garantire ad un animale abbandonato e/o ospitato presso le strutture municipali di ricovero, cura e tutela degli animali d'affezione, il diritto di vivere in compagnia di un proprietario che ne assume la responsabilità
19. pet – therapy: si intende l'attività di terapia assistita da animali in favore del miglioramento psicofisico delle persone. interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico, assistite da animali, aventi l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei soggetti umani

Articolo 3 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali d'affezione che si trovano nel territorio comunale.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:
 - a) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio.
 - b) le attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse ad eccezione degli allevamenti di animali d'affezione.
 - c) le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - d) le attività di disinfestazione e derattizzazione.
 - e) regolamentate da specifiche disposizioni normative.
3. Eventuali esclusioni di norme specifiche sono di volta in volta indicate negli articoli di riferimento.
4. Si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 4 - Principi fondamentali

1. Nessuno causerà inutili sofferenze, dolori, angosce ad un animale da compagnia.
2. Il proprietario o il detentore, a qualsiasi titolo dell'animale, è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dello stesso.
Nel caso in cui il proprietario sia una persona diversa dal detentore, il proprietario è responsabile in solido con l'autore delle violazioni se non prova che il possesso dell'animale sia avvenuto contro la sua volontà.
3. I proprietari o i detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
4. A tutti gli animali dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali tipiche della specie, razza, uso, attitudine, età e stato fisiologico al quale appartengono.
5. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, salute, benessere e collocazione della prole.
6. Gli animali selvatici o da compagnia, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da specifiche norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari nel rispetto delle norme vigenti ed esclusivamente per comprovate motivazioni di carattere sanitario o di pericolosità.
7. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate, salvo specifiche disposizioni di legge.
8. Fatte salve le norme penali, è fatto divieto al proprietario, o al detentore a qualsiasi titolo, di abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia autoctono che esotico, in qualunque parte del territorio comunale,

compresi parchi, giardini, corpi idrici di qualunque tipologia. È fatta salva la liberazione, in ambienti idonei di soggetti appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona, purché autorizzata ai sensi delle normative vigenti.

9. Per violazioni dei comma 6 e 7, fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria, nei casi espressamente previsti come reato e per le violazioni di cui al comma 8, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 27/2000

Articolo 5 – Trasporto di animali domestici

1. In auto, sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dal regolamento CE1-2004, è vietato il trasporto di animali domestici **in numero superiore a uno** e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
3. Ai ciclisti è vietato condurre animali. Per il trasporto di animali si applica l'art. 170 del Codice della strada.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le sanzioni previste dal Codice della strada

Articolo 6 – Incidenti

1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Chiunque sia coinvolto in un incidente stradale con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno
3. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al comma 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa previste dal codice della strada.

Articolo 7 – Avvelenamento di animali

1. È proibito a chiunque, utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare detenere e distribuire e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche, nocive o irritanti. Sono fatti salvi gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite nel rispetto delle normative e con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali.
2. I Medici Veterinari sono obbligati a segnalare, all'Amministrazione Comunale, tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali, di cui vengano a conoscenza, indicando, quando possibile, i sintomi, le sostanze sospette e il luogo in cui si è verificato l'avvelenamento.
3. Il Comune provvederà a bonificare l'area interessata, a far condurre gli appositi accertamenti sulla sostanza rinvenuta e, nell'ipotesi di zone che manifestino pericoli di avvelenamento, ad allertare la cittadinanza mediante il posizionamento di idonea cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle autorità preposte.
4. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalare l'accaduto alla Polizia locale, al Sindaco, al Servizio Veterinario della Ausl competente.
5. Chiunque violi le disposizioni del comma 1 sarà punito a norma di legge.

Articolo 8 – Decesso di proprietario di animali d'affezione

1. In caso di decesso o scomparsa del proprietario di animale d'affezione, tutti gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del defunto, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento e cura degli animali rimasti soli, già di proprietà del deceduto o scomparso.
2. Gli eredi in solido hanno altresì l'obbligo entro 30 giorni, a comunicare il passaggio di proprietà dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione del Comune.
3. L'eventuale rinuncia da parte degli eredi potrà essere valutata dal Comune di Collecchio nelle forme e modalità di cui ai successivi artt. 15 e 24 .
4. L'eventuale rinuncia degli eredi avverrà sempre in forma onerosa a carico degli stessi in solido.

PARTE II – CANI

Articolo 9 – Doveri generali del detentore

1. I proprietari di cani, ovvero chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene, a diverso titolo, è tenuto al rispetto delle norme che regolamentano la tutela del benessere degli animali d'affezione; in particolare i residenti sul territorio comunale sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 e smi;
2. Chiunque violi tali disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla citata norma.

Articolo 10 – Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti, presso l'anagrafe canina del proprio comune di residenza, a:
 - registrare l'animale entro 30 giorni dalla nascita o dalla acquisizione
 - comunicare lo smarrimento/ritrovamento del cane entro 3 giorni;
 - comunicare la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria, entro 3 giorni;
 - denunciare la cessione del cane, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario entro 15 giorni allegando copia del relativo modulo ;
 - dichiarare la morte del cane entro 15 giorni, allegando il certificato veterinario;
 - comunicare la variazione di residenza entro 30 giorni.Qualora la registrazione avvenga tramite veterinario l'ipp o servizio AUSL sulla base delle disposizioni regionali essa può essere effettuata entro 60 gg dalla nascita o dalla acquisizione.
2. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei corpi di Pubblica sicurezza.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui alla L.R. 27/2000 è soggetto alle sanzioni amministrative ivi indicate all'art. 30 per ciascuna tipologia di violazione.

Articolo 11 - Museruola e guinzaglio

1. Ai sensi dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 e s.m.i., concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, è obbligo del proprietario o detentore di un cane, durante la conduzione di cani sulle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate all' Articolo , di mettere in atto le seguenti cautele, al fine di prevenire danni o lesioni a persone, animali o cose :
 - a) utilizzare sempre un guinzaglio di misura non superiore a m. 1,50;
 - b) dotazione di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di necessità.
2. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre adeguatamente condotti sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, che ne è il responsabile.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sanzionate secondo le disposizioni in vigore;

4. Tali disposizioni non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 12 - Raccolta delle deiezioni

1. E' fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano, raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Tali deiezioni potranno essere smaltite negli appositi cestini dislocati nel territorio ovvero, ove non presenti, nei cestini portarifiuti.
2. I conduttori sono inoltre obbligati :
 - a) a fare uso per l'asportazione, di idonei raccoglitori (ad es. guanti e/o sacchetti di plastica impermeabili);
 - b) ad essere dotati in adeguate quantità di tali raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sulle aree pubbliche o di uso pubblico. Il precedente impiego, anche a distanza di tempo breve di contenitori idonei, non esclude la responsabilità dell'accompagnatore che non adempia successivamente agli obblighi previsti dal presente Regolamento.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo e l'applicazione delle relative sanzioni, sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
4. Chiunque violi le disposizioni previste al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Euro 25,00 e Euro 200,00, oltre alla asportazione delle deiezioni.
5. Le disposizioni di cui al presente non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 13 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. I cani devono essere custoditi in strutture idonee, dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale, dimensionate e gestite in modo da soddisfarne le esigenze fisiologiche ed etologiche in funzione della razza, dello stato fisiologico, dell'età e dell'indirizzo attitudinale.
2. Le aree destinate al ricovero devono essere dotate di una copertura ombreggiante e di pavimentazione parzialmente realizzata con materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, opportunamente inclinata per il drenaggio dei liquidi.

Il ricovero (cuccia) deve essere sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto, tale da assicurare un sufficiente riparo dalle intemperie. I ricoveri devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili.

Il recinto deve essere di altezza adeguata ad impedire lo scavalco, la consistenza e la trama devono essere tali da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. Essa deve essere inoltre realizzata in maniera tale da impedire lo scavo di gallerie da parte degli animali.

3. Gli animali devono essere accuditi regolarmente. In particolare:
 - il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla razza, all'età, alle condizioni fisiologiche ed attitudinali dell'animale;
 - l'acqua, fresca e pulita, deve essere sempre disponibile ed i relativi contenitori devono essere puliti quotidianamente;
 - le deiezioni, sia liquide che solide, devono essere regolarmente asportate.
4. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente necessario la stessa catena dovrà essere compatibile con le esigenze etologiche e comportamentali dell'animale e dovrà essere di lunghezza tale da permettere un idoneo movimento all'animale consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua.
5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbino in modo insistente e inequivocabile il vicinato, sono soggetti alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla L.R. 5/2005.

Articolo 14 - Abbandono e smarrimento

1. È fatto divieto al proprietario di cani, ovvero a chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo, di abbandonare l'animale in qualunque parte del territorio nonché presso le strutture comunali di ricovero animali randagi.
2. Il mancato ritiro degli animali ritrovati, entro 60 giorni, la mancata comunicazione al comune nei casi di rinuncia di proprietà entro 10 giorni e la mancanza palese di custodia degli animali posseduti sono equiparati all'abbandono.
3. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.
4. Gli eredi in solido, in quanto successori ereditari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sono responsabili di animali già appartenuti al defunto/scomparso proprietario-detentore e non possono abbandonarli. Gli eredi in solido sono obbligati a provvedere a proprie spese al mantenimento, cura e benessere degli animali rimasti soli a seguito di scomparsa o decesso del proprietario-detentore nonché a regolarizzare la registrazione dell'animale all'anagrafe degli animali d'affezione
5. In caso di motivata impossibilità a detenere l'animale anche presso una struttura privata, gli eredi possono presentare formale e documentata comunicazione di rinuncia alla proprietà dell'animale al Comune che, valutata la situazione, potrà disporre il trasferimento dell'animale a una struttura di ricovero ovvero richiedere la collaborazione delle associazioni animaliste per l'adozione dell'animale.
6. La rinuncia/abbandono, è sempre onerosa a carico degli eredi ad eccezione fatta per gli eredi che documentino, nelle forme previste dagli art. 519 e seguenti del Cod. Civ., la rinuncia di eredità
7. Fatte salve in ogni caso le eventuali norme penali, chiunque violi le precedenti disposizioni è punito secondo quanto disposto dalla L.R. 27/2000 ;

Articolo 15 - Rinuncia alla proprietà

1. Il proprietario che intende rinunciare alla proprietà di un animale, deve impegnarsi personalmente - mediante richiesta ad amici, parenti, conoscenti, inserzioni web o nei giornali, volantini nei negozi per animali, veterinari, toelettature, etc. – per trovare una sistemazione alternativa al ricovero nel rifugio .
2. La richiesta di rinuncia di proprietà di un cane può essere inoltrata all'Amministrazione, qualora il proprietario sia impossibilitato, per ragioni oggettive e motivate, ad accudire il proprio animale.
3. La rinuncia alla proprietà dell'animale va richiesta mediante l'apposito modulo ed è comunque subordinata alla seguenti condizioni:
 - a) Il cane deve essere regolarmente iscritto all'anagrafe canina del comune cui si inoltra la richiesta (comune di residenza del proprietario)
 - b) Il cane deve essere sottoposto ai seguenti vaccini: rabbia, Canigen ceppi (cimurro, epatite infettiva, parvovirosi e parainfluenza), Canigen L (leptosirosi)
 - c) Entro i 6 mesi antecedenti alla data di cessione al canile, devono risultare sul libretto sanitario negative:
 - **analisi delle feci** (per parassiti intestinali),
 - **filaria test** (anche presso l'ambulatorio del veterinario)
 - **test Leishmania** (documentato ed effettuato solo dall'ist. Zooprofilattico)
 - Visita veterinaria.
4. Alla domanda di rinuncia di proprietà, vanno allegati i seguenti documenti:
 - Fotocopia della carta di identità del dichiarante;
 - Certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina comunale;
 - Dichiarazione di adottabilità immediata dell'animale;
 - Libretto sanitario con data vaccinazioni, trattamenti antelmintici e trattamenti contro la filaria;

- Documentazione specifica comprovante la motivazione che ha indotto ad inoltrare la richiesta, come da tabella seguente:

MOTIVAZIONE DELL'INGRESSO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Cane sequestrato/confiscato	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ordinanza di sequestro/di confisca
Cane di proprietà di una persona deceduta (<i>senza parenti - senza eredi</i>)	Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente (<i>senza parenti</i>)	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali AUSL o Comune +Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
Famiglie che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni (<i>tali condizioni devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</i>):	Richiesta/relazione dei Servizi Sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/Isee) <i>Documentazione specifica a seconda della motivazione</i>
A) Sfratto esecutivo con impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (<i>con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile</i>)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista Verifica spazi
C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (<i>con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile</i>)	Verifica anagrafica per convivenza Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista Verifica spazi
D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	Certificato di morte Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
E) Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
F) Trasloco in alloggio insufficiente	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Pianta dell'attuale abitazione(metratura) Pianta della futura abitazione Verifica spazi
G) cane incompatibile con la convivenza nel nucleo familiare per problematiche non risolvibili	Documentazione pertinente (relazione veterinario, segnalazione ausl e esito percorso di rieducazione)

5. In caso di rinuncia alla proprietà, il proprietario rinunciatario è soggetto al pagamento di quota *una tantum*, stabilita dalla Giunta Comunale, da corrispondere al Comune, prima dell'ingresso del cane, alla struttura di ricovero indicata dal Comune. Qualora si renda necessario intraprendere un percorso di rieducazione dell'animale, al fine consentirne l'adottabilità, il proprietario rinunciatario sarà soggetto al pagamento di un ulteriore quota, stabilita dalla Giunta Comunale.

Sono esenti da tale versamento i proprietari che versino in condizioni di indigenza. La situazione di indigenza dovrà essere comprovata mediante presentazione del modulo ISEE.

6. In caso di rinuncia di proprietà ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Ente di riferimento emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Articolo 16 - Particolari situazioni

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante "Regolamento di Polizia veterinaria, gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico purché tenuti al guinzaglio e dotati di museruola, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello.

2. Come sancito dal Reg. Ce 852/2004, è espressamente vietato l'ingresso ai cani in tutti quei luoghi in cui vengono preparati, trattati o conservati gli alimenti.
Nelle sale e nei luoghi dove si servono cibi (**bar, ristoranti, autogrill, self-service, ecc.**) è data facoltà all'esercente di ammettere i cani, nel rispetto delle norme igieniche. L'eventuale divieto deve essere **esplicitamente espresso** con la pubblica e visibile affissione del relativo cartello preautorizzato.
3. È data facoltà a altre tipologie di negozi di ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
4. È vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi nelle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. Ai sensi della L. 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, entrata in vigore il 1 novembre 2011, ed in base all'articolo 10 della suddetta convenzione sono vietati tutti gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, e in particolare:
 - Il taglio della coda;
 - il taglio delle orecchie;
 - la recisione delle corde vocali;
 - l'asportazione delle unghie e dei denti.Il divieto include tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza, senza eccezioni.
Sono consentite eccezioni solo :
 - a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia a beneficio di un determinato animale¹ (ad es. la caudotomia neonatale in caso di cani ;
 - b) per evitare la riproduzione;Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.
6. È vietata la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici, non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea di Strasburgo.
7. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale, ai sensi dell'articolo 544 ter del codice penale.
8. È vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
9. È vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti.
10. È altresì vietato isolarli in rimesse o cantine, nonché segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento. È comunque vietato detenere gli animali in luoghi e con modalità non compatibili con il benessere psico-fisico dell'animale.
11. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite a norma di legge
12. L'accesso dei cani guida di ciechi, sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico, è regolamentato dalla Legge 14/02/1974 n. 37 e s.m.i..

Articolo 17 - Aree riservate ai cani

1. Nelle aree definite "di sgambamento dei cani", istituite su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio.
2. Dette aree sono opportunamente segnalate e recintate.
3. All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:

- a) il detentore/conduuttore di cani deve adoperarsi al fine di conseguire un comportamento cosciente e civile nel rispetto del prossimo e del bene pubblico: in ogni caso su ciascun detentore incombe la responsabilità del proprio animale;
 - b) prima di accedere all'area ciascun detentore deve accertarsi, soprattutto in presenza di cani non conosciuti, sulla possibilità di permanenza del proprio animale unitamente agli altri;
 - c) nel caso di manifesta incompatibilità tra cani, il detentore deve adottare, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio, mantenendo il proprio animale costantemente sotto controllo visivo ed attivandosi a porre un rimedio in conseguenza di incidenti imprevedibili;
 - d) ogni singolo detentore può introdurre contemporaneamente al massimo 2 cani;
 - e) è consentito l'accesso ai soli cani e ai detentori, esclusivamente per il tempo necessario alle esigenze del cane. Al fine di garantire un utilizzo non discriminatorio dell'area nei momenti di affollamento e/o di incompatibilità tra gli animali, il tempo di permanenza di ciascuno di essi non deve superare i 15 minuti;
 - f) è assolutamente vietato condurre nelle aree di sgambamento soggetti con disturbi comportamentali senza un adeguato sistema di contenimento (guinzaglio/museruola);
 - g) i detentori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti all' **Articolo** e all' **Articolo** ;
 - h) è fatto obbligo al detentore che entra nell'area di mantenere chiusi gli accessi durante la permanenza e di richiuderli all'uscita;
 - i) è vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere;
 - j) è vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti in tali aree;
 - k) è vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani";
 - l) è vietato l'accesso con cicli, motocicli, ecc...
4. Chiunque violi le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo – salvo diverse sanzioni disposte dal presente regolamento negli specifici articoli di riferimento - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 18 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani

1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità si applica quanto stabilito dalle apposite Ordinanze Ministeriali e dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.
2. È vietato il possesso e la detenzione di cani identificati e registrati nell'apposito registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività presso il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione sopra i due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n.189 e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
 - e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità mentale.
3. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 2., devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
4. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio, su indicazione dei servizi veterinari, i proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere percorsi formativi con rilascio di specifica attestazione, denominata patentino. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
5. Fatte salve le norme penali, chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Articolo 19 - Controllo della riproduzione

1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
2. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a 450.

Articolo 20 - Recidiva

1. In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 7 e 12 si provvederà all'allontanamento dell'animale in struttura Convenzionata a spese del proprietario.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente potrà essere adottato in caso cani detenuti e/o allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza e/o igiene.

PARTE III – GATTI

Articolo 21 – Principi generali

1. L'Amministrazione garantisce la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi, di competenza pubblica.
2. Al fine di stabilire quando i gatti liberi vaganti sono di competenza pubblica, è necessaria l'individuazione e la responsabilizzazione dei proprietari, in particolare di coloro che lasciano i propri animali liberi di vagare o li detengono in modo non corretto.
3. i gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto la tutela dell' Ente territorialmente competente che opera in collaborazione e sotto la vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento, l'Ente si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
4. I gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla LR 27/2000 e la legge 189/2004.
5. In caso di ritrovamento di gatti vaganti in locali con possibilità d'accesso, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
6. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune.
7. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.

Articolo 22 – Colonie feline, censimento ed istituzione

1. Una colonia felina esiste solo quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Pertanto qualora un associazione o un cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne comunicazione all'Ente.

Qualsiasi gatto ritrovato ripetutamente libero sul territorio, qualora non riconosciuto come animale di proprietà, può essere classificato come gatto di colonia felina e sottoposto ai programmi di limitazione delle nascite.

2. Il comune, d'intesa con l'AUSL ed eventualmente con il referente della colonia, provvede a censire le zone in cui è stata rilevata la presenza dei gatti liberi e procede all'istituzione della colonia mediante sopralluogo e compilazione della

scheda di identificazione ed individua il referente. Per la compilazione e l'aggiornamento periodico della scheda, l'Ente si avvale della collaborazione del referente della colonia.

3. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo.
4. Il punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale. I Punti di alimentazione diventano riferimento per Colonia Felina solo qualora si accertino da parte del Comune e dell' Azienda U.S.L., i presupposti favorevoli per l'applicabilità dei programmi previsti. Non saranno inserite nel programma attuativo per la limitazione delle nascite dei gatti liberi le segnalazioni ad esito non favorevole in quanto riscontrata non applicabilità della normativa istitutiva o fin tanto non consegua regolarizzazione/censimento riconosciuto.
5. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità di cura.
6. la cattura ed il trasferimento dei gatti liberi per comprovati motivi sanitari o per potenziali rischi per il benessere degli animali deve essere effettuata dal servizio per la protezione e il controllo della popolazione canina comunale.
7. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Azienda Sanitaria e di concerto con il Comune.
8. L'AUSL, tramite i servizi veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante microchip e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione del comune;

Articolo 23 – Gestione delle colonie feline

1. I cittadini che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline o di Punti di alimentazione, sono tenuti a prendere contatti con il Comune di riferimento, consegnando il censimento dei gatti liberi di propria competenza (precisando il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi); il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute.
2. Il referente della colonia tiene sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.
3. Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei referenti in aree di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. Le persone che accudiscono i gatti sono tenuti a rispettare l'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedere dopo ogni pasto a rimuovere gli avanzi e alla pulizia della zona di alimentazione evitando la presenza di avanzi di cibo durante la giornata;
6. Le Associazioni animaliste che gestiscono le colonie feline, possono rivolgersi alle mense delle scuole o delle pubbliche amministrazioni, previo assenso del responsabile/referente e predisposizione di protocollo per il prelievo dei cibi autorizzato dall'Azienda U.S.L.. Sono favoriti i prelievi da aziende private e da esercizi commerciali dei residui e delle eccedenze di cibo (cotto e crudo) non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali componenti le colonie feline suddette.
7. Coloro che intendono eseguire nuove opere edili o interventi di ristrutturazione, i cui effetti ricadano in aree interessate dalla presenza comprovata di colonie feline, devono darne comunicazione al Comune di Collecchio, prima dell'inizio dei lavori, affinché si possa provvedere ad un'idonea ricollocazione temporanea o definitiva della colonia stessa. Dovrà in ogni caso essere consentito ai referenti di colonia di continuare a svolgere la completa attività di gestione degli animali.
8. Il cibo deve essere offerto nella quantità desumibile di consumo e somministrato ad orari stabiliti e ai quali gli animali sono abituati;
9. È espressamente vietato lasciare nella strada, sui marciapiedi, nei giardini e nelle postazioni dedicate, vassoi, piatti di carta, sacchetti ecc.....

È buona prassi nella gestione delle colonie feline, adottare i seguenti comportamenti

- **distribuire il cibo a orari regolari** (modo che i gatti si abituino ad essere presenti e a finire la loro razione, ciò rende più semplice il controllo da parte dei referenti);
 - **usare contenitori usa e getta, rimuovendo gli avanzi (in tal modo si** prevengono cattivi odori e la proliferazione di insetti o altri animali come piccioni e topi. Inoltre ciò induce l'arrivo immediato dei gatti per il consumo estemporaneo dell'alimento favorendo nel tempo il rapporto di fiducia dei gatti nei confronti della persona che li alimenta, rendendo pertanto più agevoli le operazioni di cattura per le cure o per le sterilizzazioni)
 - **controllare che il cibo sia a temperatura ambiente e fresco;**
 - **l'eventuale cibo di scorta** per la giornata deve essere lasciato al riparo dal sole e dalle intemperie (in questo caso è bene evitare di lasciare cibo umido);
 - **lasciare sempre dell'acqua a disposizione dei mici e cambiarla ogni volta che si porta il cibo;**
10. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall' Azienda Sanitaria, in collaborazione i referenti della Colonia felina, sia dai referenti stessi, sia da personale appositamente incaricato dell'amministrazione.
11. La cattura ed il trasferimento presso i servizi veterinari delle AUSL, ai fini della sterilizzazione dei gatti liberi, può essere effettuata da personale dell'Ente ed anche dai referenti di colonia formalmente riconosciuti ed autorizzati. Successivamente alla sterilizzazione i gatti saranno reinseriti nella colonia di appartenenza.

Articolo 24 – Gatti di proprietà

1. È vietato immettere in libertà, gatti domestici abituati solo in casa.
2. È fatto obbligo, al proprietario di gatti a vita semi-libera, di provvedere al controllo riproduttivo delle femmine, in età fertile (circa a sei mesi), per escludere la nascita di cucciolate indesiderate, nonché dei maschi, con alta aggressività, con specifici e/o possibili causa di inconvenienti igienici, da marcature territoriali in aree cementificate.
3. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità ed osservare le comuni norme d'igiene generale, condominiali e turistiche.
4. È vietato lasciar vagare il proprio gatto senza adeguata protezione contro le più comuni parassitosi interne ed esterne della specie.
5. Chi si trovasse, per giustificati motivi, impossibilitato alla cura/gestione del proprio gatto e non disponesse di alternative valide, deve farne rinuncia di proprietà, con domanda al Comune. In caso di cucciolata nata da gatta di proprietà, il ritiro di cuccioli da parte del Comune potrà avvenire una sola volta, per nucleo familiare coabitante e comporta la sottoscrizione d'impegno da parte del proprietario, alla sterilizzazione della gatta madre. La struttura di ricovero per gatti è riservata ai soggetti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline. In caso di rinuncia alla proprietà, il proprietario rinunciatario è soggetto al pagamento di quota *una tantum*, stabilita dalla Giunta Comunale, da corrispondere al Comune, prima dell'ingresso del gatto, alla struttura di ricovero indicata dal Comune
6. Per i gatti di proprietà, nati e cresciuti semi-liberi, deve essere disponibile, in base alle abitudini acquisite, un riparo e punto d'alimentazione con accesso dall'esterno da rifornire, in presenza

Articolo 25 – Particolari situazioni

1. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la centrale operativa della Polizia Municipale o l'ufficio ambiente dell'Ente, che provvederà ad intervenire secondo le norme del caso.
2. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario di gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili sofferenze all'animale. Può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.
3. È vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda U.S.L.:
 - a) catturare gatti vaganti
 - b) spostare i punti di alimentazione
 - c) immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa,
 - d) immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, Province o Regioni italiane o estere;

Articolo 26 – Sanzione

1. Fatta salva la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente regolamento, è passibile delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. n. 5/2005.

PARTE IV – ALTRI ANIMALI

Articolo 27 – Conigli da compagnia - Furetti

1. I conigli e i furetti devono essere posti in luoghi privi di correnti d'aria, ristagni d'umidità ed al riparo da temperature eccessive; i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
2. La detenzione permanente in gabbia è vietata, a tal fine, devono essere garantite alcune ore al giorno di gioco ed esplorazione dell'ambiente al di fuori della gabbia.
3. È opportuno che la femmina non destinata annualmente alla riproduzione, sia sterilizzata per evitare gravi problemi di salute.
4. La struttura della gabbia deve rispondere alle esigenze etologiche della specie ed al tempo che l'animale vi trascorrerà. I materiali devono essere atossici, resistenti, impermeabili e facilmente pulibili. Il fondo non deve essere a griglia o a rete e deve essere coperto da un sufficiente strato di materiale assorbente, atossico e privo di polveri. All'interno della gabbia deve essere presente una zona rifugio buia ed accogliente in cui l'animale può ritirarsi. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, l'animale deve essere in grado di sollevarsi sugli arti posteriori e distendersi completamente all'interno della gabbia.

Articolo 28 – Uccelli ornamentali

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:
 - amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - mantenere i volatili legati a trespoli.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

Articolo 29 – Controllo dei colombi in ambito urbano

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi (*Columbia livia domestica*), per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare alimenti ai piccioni;
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di abbandonare residui di alimenti o rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;
 - è fatto obbligo del pieno rispetto del REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA;
 - è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano dei piccioni dalle loro proprietà, nonché di effettuare accurate operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate.

Articolo 30 – Tutela di specie protette quali rondine, rondone e balestruccio

1. È fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi e le uova di rondine, rondone e balestruccio.

2. Sono ammesse deroghe al divieto di cui al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 Marzo al 15 Settembre), in caso di restauro o ristrutturazione di immobili, previo assenso degli uffici competenti del Comune di Fidenza e comunque a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali

Articolo 31 – Pesci Animali Acquatici – Anfibi – Rettili

1. Acquari, terracquari e teche (di seguito nominati “contenitori”) devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.
2. I contenitori devono duplicare gli elementi essenziali dell’ambiente naturale delle specie in essi detenute e presentare internamente superfici ed arredi che evitino lesioni agli animali; devono inoltre essere dotati di una zona di rifugio per tutti gli esemplari presenti entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali nonché dell’uomo.
3. Le dimensioni dei contenitori devono essere adeguate alla tipologia di animali, piante, e sistemi di controllo presenti, evitando fenomeni di sovraffollamento tali da compromettere l’equilibrio ecologico all’interno del contenitore ed in ogni caso devono consentire movimenti agevoli degli animali in ogni direzione nonché l’inversione del senso di marcia.
4. In ogni acquario o terracquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l’ossigenazione, dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.
5. I contenitori per specie anfibe devono presentare un settore acquatico destinato all’immersione, ed un settore destinato alla vita terrestre agevolmente raggiungibile da tutti gli esemplari ospitati. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.
6. I terrari devono presentare sistemi di controllo ambientale (aerazione, termoregolazione e illuminazione) correttamente funzionanti e calibrati secondo le esigenze delle specie contenute.
7. È vietato:
 - a) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso sia al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi bivalvi al di fuori di adeguate vasche munite d’impianto di ossigenazione e depurazione dell’acqua;
 - b) mantenere crostacei vivi sul letto di ghiaccio;
 - c) tenere legate le chele ai crostacei, fatta salva la fase di commercializzazione.
8. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
9. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell’acquacoltura destinati al consumo umano o animale.
10. Chiunque violi le disposizioni di cui al precedente comma 8, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 450,00.

Articolo 32 – tartarughe

1. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche o palustri di origine alloctona di inviare comunicazione ai competenti organi ed enti.
2. Ai proprietari e/o detentori di testuggini terrestri è vietato detenerle in un ambiente sporco, privarle della luce del sole (devono però potere accedere anche a zone d’ombra), o della lampada per rettili, tenerle in posizione precaria (le tartarughe non hanno concezione del vuoto);
3. I proprietari e/o detentori di tartarughe d’acqua dolce devono dotarsi di un adeguato acquaterrario.
4. E’ fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualunque struttura artificiale o nell’ambiente.

Articolo 33 – Animali esotici

1. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici o selvatici di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. È vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi delle vigenti norme

Articolo 34 – Sanzioni parte IV

1. Per le violazioni alle prescrizioni del presente titolo, fatte salve in ogni caso le responsabilità penali ai sensi della normativa vigente in materia e le sanzioni amministrative già stabilite dalla normativa nazionale o regionale, si applica a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata. L'Amministrazione ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza con specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Articolo 36 - Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste per inadempienza alle norme contenute del presente Regolamento sono state compilate secondo le indicazioni del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, così come modificato dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, quando la sanzione non sia stata espressamente prevista da altre norme.
2. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle L.R. 28 aprile 1984, n. 21 e s.m.i.

Articolo 37 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia.
2. Sono abrogate le norme locali antecedenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.